



## FAQ

### **DM 55428 del 18 dicembre 2023: Differimento scadenza dal 31/12/23 al 29/02/2024**

#### **FAQ 1/2024**

**Vista la pubblicazione del DM 55428 del 18 dicembre 2023, che differisce dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024 - agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione - la scadenza dei DM n. 20454 del 01/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020 e dei correlati finanziamenti, quali possono essere le procedure previste dalla normativa vigente ai fini della continuità dei servizi che il nostro Comune, titolare di progetto SAI in naturale scadenza al 31/12/2023, può utilizzare per il periodo dal 01/01/2024 fino al 29/02/2024?**

In considerazione della rilevanza generale del tema, oggetto del quesito, si ritiene necessario formulare le precisazioni, che seguono, dalla portata generale, valide per le diverse ipotesi concrete, eventualmente caratterizzate da peculiarità e specificità.

Giova preliminarmente richiamare, al riguardo, la previsione contenuta nel DM, richiamato nel quesito, che differisce la data di scadenza dei progetti di accoglienza dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.

L'effetto utile della menzionata disposizione è l'ultrattività dei progetti sia da un punto di vista temporale, che economico; il Decreto ministeriale, infatti, stabilisce che la continuità dei servizi debba avvenire "agli stessi patti e condizioni".

Dopo aver richiamato il previsto quadro normativo, le stazioni appaltanti (in caso di affidamento di servizi ai sensi della disciplina in materia di contratti pubblici) e le amministrazioni procedenti (nelle ipotesi di affidamento ad enti di Terzo settore, ai sensi della disciplina speciale prevista dal Codice del Terzo settore e della legislazione regionale, ove esistente) – di seguito solo "enti" – dovranno dare attuazione alla richiamata disposizione ministeriale alla luce degli elementi che seguono.

In primo luogo, gli enti verificano se l'attività di accoglienza sia stata svolta dagli enti attuatori nel rispetto della disciplina di settore e degli atti della procedura di affidamento.

In secondo luogo, assumono gli atti necessari per dare continuità ai servizi affidati sulla base del principio del *tempus regit actum*, ovvero alla luce della normativa applicabile alla data di emanazione degli atti.

## FAQ

In terzo luogo, gli enti esercitano le opzioni e le facoltà per prolungare l'attività al 29 febbraio 2024, fra quelle previste normativamente e negli atti delle procedure di affidamento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, c.d. quinto d'obbligo, varianti in corso d'opera e modifiche contrattuali, ai sensi della disciplina in materia di contratti pubblici, nonché modifiche delle convenzioni, nelle ipotesi di affidamento ai sensi del Codice del Terzo settore).

A tale ultimo proposito, si richiama l'attenzione degli enti sulla necessità che la possibilità di esercitare le diverse forme di opzioni e di facoltà sia prevista in clausole chiare ed inequivoche, con la conseguenza che – in difetto – gli enti potranno procedere mediante le forme di affidamento previste dal vigente codice dei contratti, ivi compreso l'affidamento diretto debitamente motivato.

Da ultimo, si richiama l'attenzione degli enti sulla necessità di integrare i contratti di affidamento e le convenzioni in essere nelle parti interessate dall'attuazione del più volte richiamato decreto ministeriale (e, pertanto, sulla durata e sul quadro economico).